Il Supremo Collegio conferma una teoria interpretativa storica di "Diritto all'ambiente"

INQUINAMENTO IDRICO E DA RIFIUTI LIQUIDI: IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LE ANALISI, LA CASSAZIONE CONFERMA LA VALIDITÀ DEGLI ACCERTAMENTI ALTERNATIVI LOGICO/INDUTTIVI

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Nel caso una "pluralità di dati obiettivi" consenta al Giudice di accertare l'effettiva natura del liquido illegittimamente sversato, la necessità di sottoporre lo stesso a specifiche analisi di laboratorio è esclusa. A stabilirlo è la **Corte di Cassazione** (ordinanza 39947/2016 – ud. cc del 6.5.16 – Pres. Amoresano – Rel. De Masi) che ha così respinto il ricorso presentato contro una condanna per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da reflui zootecnici (articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006) motivato con la mancata analisi del liquido riversato da parte delle autorità di controllo.

Secondo la Suprema Corte, invece, ha ben agito il Tribunale di Lodi che al fine di accertare la provenienza dei reflui (causati dalla rottura di un raccordo della tubazione), la loro natura zootecnica e la responsabilità dei titolari dell'allevamento, ha **valorizzato le deposizioni testimoniali** (rese dalle Guardie ecologiche volontarie, da un idraulico e da un architetto) **e la documentazione fotografica** allegata agli atti.

Con riferimento al profilo soggettivo del reato, la Cassazione si limita a osservare come la rottura della tubazione **non può essere considerata "accidentale"**, quando sono passati più di 20 anni dall'ultima manutenzione della stessa.

La possibilità di ricorrere ad accertamenti logico/induttivo in alternativa alle analisi è stata sempre una teoria interpretativa storica sostenuta da "Diritto all'ambiente", anche se da molti contestata. Per un approfondimento sull'importante ed interessante tema, riportiamo di seguito un testo sul punto specifico tratto da una nostra pubblicazione, appunto storica.

Riportiamo – poi – in calce l'ordinanza della Cassazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Testo tratto dal volume "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" edizione 2016 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci [1]

Gli accertamenti logico-induttivi senza prelievi ed analisi

Se, tuttavia, il controllo preventivo generico di tipo amministrativo ha rilevato una evidente violazione del regime tabellare in via induttiva e non si ritiene necessario procedere a prelievi, sarà necessario subito assicurare le prove con i rilievi fotografici ed ogni altro elemento indiretto utile ed inviare poi la comunicazione di notizia di reato al P.M. senza che, naturalmente, sia stata disposta alcuna analisi. In questo caso la procedura si evolve subito da (inizialmente) amministrativa a penale .Va infatti rilevato che il D.Lgs. n. 152/06 parte terza (al pari della pregressa normativa) se prevede la necessità di dimostrare la violazione delle tabelle per l'integrazione dei reati connessi, non prevede affatto come sistema probatorio unico ed esclusivo il ricorso ai prelievi ed alle analisi. Certo, per logica operativa comune questi mezzi rappresentano un metodo praticamente ingessato di ricerca della prova perché tecnicamente non esistono alternative valide e dunque prelievi ed analisi sono diventati, di fatto, i metodi unici per gli accertamenti in materia di inquinamento idrico; a tal punto da essere considerati di fatto praticamente unica prova formale valida e senza potenzialità neppure teorica di prassi alternative.

Ma, a ben guardare, la legge pretende la dimostrazione del superamento dei limiti tabellari, ma non pretende nel contempo forzatamente prelievi ed analisi. E, dunque, se con altri sistemi, che prescindono in toto dai metodi in questione, si riesce a raggiungere la prova del superamento tabellare i reati di settore devono considerarsi integrati e supportati da idonea base probatoria.

Riteniamo pertanto che la P.G. in caso di insediamento produttivo per il quale la legge e/o la letteratura scientifica individui le esatte caratteristiche dello scarico e lo classifichi come inquinante, privo sostanzialmente di ogni forma di depurazione e trattamento, può ed anzi deve procedere a verifiche di tipo indiretto ed induttivo per accertare sulla base dei documenti fiscali, contabili e commerciali dell'azienda, anche in assenza al momento del controllo di reflui di scarico da analizzare, il quantitativo di sostanze di scarico che il ciclo produttivo dell'azienda in un periodo pregresso di media valutazione ha prodotto a livello minimale; successivamente si dovrà procedere a riscontro sugli elementi forniti dal titolare sulla esatta e regolare destinazione degli stessi alla luce del regime dell'autorizzazione ottenuta.

Per tali specifici impianti, in caso di destinazione (accertata o presunta) dei reflui in violazione di detta autorizzazione, ed a maggior ragione in caso di mancata autorizzazione o nel caso della impossibilità di accertare la esatta destinazione dei reflui, attesa la natura del ciclo

[1] "Diritto all'ambiente – Edizioni": www.dirittoambientedizioni.net
Sito libro: http://shop.dirittoambiente.net/tecnica-di-polizia-giudiziaria-ambientale.html

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

produttivo e la conseguente quantità/qualità degli scarichi, il superamento dei limiti tabellari (posta l'assenza sostanziale di impianti di depurazione e trattamento) deve considerarsi provato in modo induttivo ai fini dei reati del D.Lgs. n. 152/06 parte terza in relazione agli elementi chimici e/o biologici fondamentali costituenti lo scarico stesso per comune scienza ed esperienza.
In ambedue le ipotesi sopra espresse, è sottinteso che la P.G. dovrà comunque verificare l'esistenza dell'autorizzazione allo scarico e procedere a denuncia per gli insediamenti produttivi che ne siano sprovvisti.
E sempre in relazione a tutti i casi citati un'attività di esame e controllo del sistema di depurazione, integrato eventualmente da rilievi fotografici, sarà significativo ai fini della individuazione (o meno) degli elementi soggettivi in ordine alla posizione del titolare dello scarico (in particolare per quanto attiene al dolo e/o colpa). Il principio è "antico" ed è stato sempre avallato dalla Suprema Corte già in vigenza addirittura della "legge-Merli": "È nozione di comune esperienza, come tale non bisognevole di conferma dei risultati delle analisi, che i rifiuti liquidi e solidi di una porcilaia, non sottoposti ad alcuna depurazione e scaricati in modo brutale nell'ambiente, sono naturalmente inquinanti e superano per loro natura i limiti di accettabilità della tabella allegata alla legge 319/76" (Cass. Pen. sez. III - 18/3/89 - Imp. Zanotto); "La struttura della contravvenzione di cui all'art. 21 della legge 10/5/76 n. 319 non esige affatto che il superamento dei limiti tabellari di accettabilità degli scarichi venga provato con il metodo esclusivo del campionamento e della verifica dei risultati delle analisi ed é quindi legittimo trarre da nozioni di comune esperienza, come tali non abbisognevoli di conferma attraverso le analisi, o da altri dati di prova generica, il convincimento dell'esistenza del reato" (Cass. Pen. Sez. III - 20/12/94 - dep. 3/2/95 - n. 1147).
Successivamente la giurisprudenza della Cassazione è rimasta sempre immutata nel tempo; si veda, ad esempio: "Qualora manchino analisi validamente eseguite, in applicazione del principio del libero convincimento è possibile che il Giudice pervenga alla conclusione che vi è stato superamento dei limiti; è necessario però un accertamento particolarmente rigoroso, attraverso un congruo esame delle specifiche caratteristiche inquinanti peculiari all'impianto, delle concrete modalità dell'episodio di sversamento e delle componenti chimiche e fisiche confluenti nel refluo" (Cassazione Penale - Sezione III - sentenza dell'11 ottobre 1999 n. 11542 - Conti); "La natura dei reflui e/o dei rifiuti non deve necessariamente essere accertata attraverso prelevamento di campioni e analisi di essi. Il Giudice di merito può pervenire alla loro identificazione anche attraverso altri elementi di prova specifica, a condizione che motivi a riguardo in maniera congrua, giuridicamente corretta e logica" (Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 15/11/2006, n. 37575).
Si ritiene dunque che, essendo rimasta nel tempo sempre inalterata la struttura portante delle norme che si sono susseguite, possono anche oggi essere valutati in dibattimento altri elementi diversi ed alternativi alle analisi per accertare il superamento tabellare, entro naturalmente l'ottica specifica degli illeciti connessi alle violazioni appunto tabellari della parte terza del D.Lgs. n. 152/06.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ove infatti, ad esempio, un frantoio oleario o un allevamento zootecnico industriale presenti uno scarico su acque pubbliche privo di ogni forma di depurazione, in costanza di scarico attivo sarà sufficiente documentare, soprattutto con foto e/o filmati ed ogni altro elemento utile, che in quel momento sussiste un'attività produttiva in corso con conseguente scarico delle acque reflue sul corpo ricettore; e che nel contempo non vi è alcuna forma e trattamento in atto. Sarà in tali casi esemplificativi opportuno documentare ogni dettaglio del ciclo produttivo attivo e del riversamento, e ancora in questo caso documentare con accortezza il danno causato sulle acque pubbliche anche con prelievi sul corpo ricettore. Successivamente la comunicazione di notizia di reato sarà basata, per quel che concerne l'aspetto specifico della violazione tabellare, su un ragionamento logico/induttivo che dimostrerà con minimo di spiegazione scientifica come da tale ciclo produttivo alcuni parametri tabellari assolutamente non trattati non potevano che essere in palese e forte violazione appunto delle tabelle allegate alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06.
In definitiva, per restare negli esempi citati, a fronte di un allevamento zootecnico di centinaia di capi di suini in atto, il parametro ammoniaca nelle acque reflue di scarico è logicamente e scientificamente impossibile che non sia assolutamente superiore ai limiti tabellari perché le urine hanno una percentuale di tale sostanza elevata e l'effetto sullo scarico non trattato non può essere che di overdose tabellare.
Ma in via logico/induttiva si può procedere anche in via retroattiva senza attività produttiva in funzione o scarico in atto. Infatti, sempre per restare negli esempi citati, se il frantoio o l'allevamento zootecnico sono totalmente ed assolutamente privi di ogni forma di depurazione e trattamento, anche se al momento del controllo non vi è scarico attivo in atto, è possibile chiedere all'azienda conto di come abbia scaricato nei mesi precedente i reflui senza depurazione. Nel caso in cui non si tratti di scarico in senso stretto ma di riversamento in vasca (rifiuti liquidi di acque reflue - parte quarta D.Lgs. n. 152/06) sarà possibile chiedere, anche a vasca vuota al momento del controllo, documentazione comprovante il corretto smaltimento di tali liquami nei mesi precedenti sulla base delle documentazioni di rito.
L'operatore di P.G., in tali casi, ben può procedere ad una verifica del regime di produzione (anche pregresso) sulla base della documentazione contabile e commerciale dell'azienda (oltre che con altri riscontri, quali testimonianze e dati esterni). Quantificato a livello minimale con detto esame documentale il quantitativo di beni effettivamente prodotti e dedotto il conseguente e sempre minimale quantitativo in percentuale di reflui di scarico (o - secondo i casi - dei rifiuti liquidi in vasca) che l'azienda nel contesto del citato ciclo produttivo deve necessariamente aver prodotto, si é accertata legittimamente la natura qualitativa e quantitativa dello scarico (o del deposito in vasca) nel periodo interessato dal controllo.
Poiché ogni scarico da insediamento produttivo é soggetto all'autorizzazione e non é libero ed esente da controllo amministrativo, ricade sul titolare dell'insediamento privo di strutture depurative e di trattamento l'onere della prova di documentare il rispetto del regime autorizzatorio nel periodo in esame sulla base delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione stessa alla quale deve adeguarsi sia in sede di scarico che in sede di controllo dello stesso; ove non dimostri detta puntualità di adempimenti, si deve considerare raggiunta la prova induttiva del superamento delle tabelle perché, violando l'autorizzazione, lo scarico é stato

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

effettuato in modo illecito e per forza di cose (riversamento all'esterno senza intervento alcuno) con superamento dei parametri tabellari.
Nel caso di insediamento privo del tutto di autorizzazione e privo di interventi tecnici su reflui, la prova dedotta é ancor più logica ed evidente. Analogo discorso vale, a maggior ragione, per i liquami contenuti in vasca ed in ordine al cui smaltimento ciclico il titolare dell'azienda ha l'onere di dimostrare anche in via retroattiva e regolare l'avvio all'operazione di trattamento finale con doverosa conservazione di tutte le documentazioni del caso.
Va considerato che argomentare in modo antitetico significherebbe avallare di fatto il comportamento illecito di chi viola in modo palese ed evidente la disciplina di legge sugli scarichi da insediamenti produttivi e ricorre a sistemi di scarico selvaggi (o smaltimenti illegali magari tramite autospurgo con prelievi periodici e/o scarichi in fogna o nel sottosuolo) e poi all'atto del controllo, che naturalmente non rileva il carico completo dei reflui già fatto sparire, assume un atteggiamento di diniego totale. Non potendo infatti più eseguire prelievi ed analisi la prova sarebbe impossibile e detto grave comportamento antigiuridico diventerebbe non perseguibile per l'assenza di un elemento probatorio formale, facendo così prevalere un asettico formalismo (peraltro affatto codificato come unico spunto probatorio) sugli aspetti sostanziali del caso.
Naturalmente per insediamenti produttivi di piccola e media natura detto accertamento indiretto può essere considerato a livello dibattimentale come prova integrale mentre, nel caso di insediamenti di grandi dimensioni, e per i quali la ricostruzione del rapporto tra ciclo produttivo e scarico con conseguente destinazione può apparire più complesso si potrà, secondo i casi, procedere ad approfondimento tecnico da parte del P.M. con un elaborato specifico di un consulente che prenda spunto iniziale dai rilievi in questione come *fumus* per il reato in esame.

Pubblicato il 1 dicembre 2016

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

39947/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/05/2016

ORDINANZA N. 8670

REGISTRO GENERALE N. 46178/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	SILVIO AMORESANO	- Presidente -
Dott.	ORONZO DE MASI	- Rel. Consigliere -
Dott.	ANGELO MATTEO SOCCI	- Consigliere -
Dott.	ANDREA GENTILI	- Consigliere -
Dott.	ALESSIO SCARCELLA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

VITALI CARLO N. IL 23/12/1950
BOZZI LUIGI FELICE N. IL 21/10/1962

avverso la sentenza n. 122/2014 TRIBUNALE di LODI, del 18/06/2014

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

BOZZI LUIGI e VITALI CARLO, imputati del reato previsto e punito dagli art. 256, comma 1 lett. a) e comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, per avere in qualità di legali rappresentanti della società Vitali Carlo & Bozzi Luigi Felice abbandonato rifiuti speciali non pericolosi costituiti da reflui zootecnici (Cod. CER 02/01706) provenienti dalla propria attività, in un fosso irriguo e poi nel corso d'acqua superficiale denominato Canale Muzza (fatti accertati in Mulazzano l'8/11/2009), venivano condannati alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, ciascuno, con sentenza in data 18/6/2014 del Tribunale di Lodi.

Avverso questa pronuncia gli imputati, tramite il difensore fiduciario, hanno proposto appello - impugnazione riqualificata come ricorso per cassazione, avendo ad oggetto una sentenza inappellabile di condanna alla sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.) - e lamentano, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'erronea valutazione delle risultanze processuali, per non avere il Tribunale adeguatamente indagato il fatto loro contestato, non essendo stata eseguita alcuna perizia od esame del liquido riversato nel fosso che lo stesso giudicante definisce in sentenza come "presunto sversamento di liquame" e per non avere il Tribunale accertato neppure la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato *de quo*.

I ricorsi sono inammissibili.

In questa sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti alla base della sentenza gravata e tuttavia i ricorrenti articolano la censura che investe la sussistenza dell'elemento oggettivo in modo incoerente con tale premessa in quanto non prospettano alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, ma sviluppano considerazioni di merito che dovrebbero indurre questa Corte a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del Tribunale di Lodi che ha valorizzato, ai fini dell'affermazione della responsabilità dei soci-amministratori della Vitali Carlo & Bozzi Luigi Felice le deposizioni testimoniali rese dalle Guardie Ecologiche Volontarie presso la Polizia Provinciale di Lodi Miragoli e Ravizzoli, dall'idraulico Raimondi, e la relazione a firma dell'Arch. Calderaro, del Comune di Mulazzano, prodotta dalla stessa difesa, che hanno confermato lo sversamento di reflui zootecnici causato dalla "rottura di un raccordo a gomito della tubazione perimetrale" della azienda agricola degli imputati, "da cui fuoriusciva un copiosa quantità di acqua maleodorante, di colore brunastro".

Quanto alla prospettata incertezza circa la effettiva natura di siffatto liquido, il Tribunale ha richiamato proprio la suindicata documentazione "che accerta la provenienza dei reflui, la loro natura zootecinca e la responsabilità degli imputati" e dunque supporta la affermazione che i reflui provenivano da una tubazione "che aveva la funzione di raccogliere le acque dei cortili e della sala mungitura dell'azienda per convogliarli nella vasca dei reflui".

Ciò consente di escludere la necessità di specifiche analisi di laboratorio, riposando l'accertamento compiuto dal giudicante su una pluralità di dati obiettivi, quelli cioè risultanti dalla predetta documentazione di parte, dalla documentazione fotografica mostrata al teste Raimondi e dalle dichiarazioni rese dalle Guardie Ecologiche.

Quanto al profilo soggettivo del reato, è appena il caso di osservare che il Tribunale di Lodi ha puntualmente sottolineato come la rottura della tubazione non potesse ritenersi "fatto accidentale", trovando essa "causa nella colpevole incuria e negligenza dei prevenuti", i quali "da oltre vent'anni non provvedevano ad alcuna manutenzione del suddetto impianto".

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 c. p. p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro millecinquecento.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in camera di consiglio il 6 maggio 2016.

Il Consigliere estensore
Oronzo De Masi

Il Presidente
Silvio Amorosano

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
26 SET. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Diana UBALDI